



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROPOSIZIONI NORMATIVE PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO GENERALE DI ATENEO

**predisposte alla data del 17 maggio 2011
e in fase di completamento (*)**

TESTO A CURA DELLA COMMISSIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE,
ISTITUITA CON DECRETO RETTORALE N. 140 DELL'11 FEBBRAIO 2011
SU CONFORMI DELIBERE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO:

- PARTE I – PRINCIPI

- art. 1 Principi costitutivi
- art. 2 Principi di indirizzo
 - 2.1 Diritto allo studio
 - 2.2 Libertà di insegnamento, di ricerca e di apprendimento
 - 2.3 Personale dell'Ateneo
 - 2.4 Qualità e valutazione
 - 2.5 Internazionalizzazione
 - 2.6 Pari opportunità
 - 2.7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e lavoro
- art. 3 Principi organizzativi
 - 3.1 Finalità e requisiti generali
 - 3.2 Valorizzazione delle competenze
 - 3.3 Trasparenza
 - 3.4 Accordi e rapporti con enti pubblici e privati
 - 3.5 Deleghe

- PARTE II – ORGANI

- SEZIONE I- ORGANI DI ATENEO

- art. 4 Rettore
- art. 4bis ProRettori
- art. 5 Senato Accademico
- art. 6 Consiglio di Amministrazione
- art. 7 Collegio dei revisori dei conti (in elaborazione)
- art. 8 Nucleo di Valutazione
- art. 9 Direttore Generale

- SEZIONE II- ORGANI AUSILIARI

- art. 10 Consiglio degli studenti
- art. 11 Consulta del personale tecnico-amministrativo
- art. 12 Consulta di Ateneo
- art. 13 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e Commissione Pari Opportunità

- PARTE III- STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

- SEZIONE I- DIPARTIMENTI

- art. 14 Dipartimenti
- art. 15 Organi del Dipartimento

- SEZIONE II- SCUOLE/FACOLTA'

- art. 16 Scuole/Facoltà
- art. 17 Organi della Scuola/Facoltà

- SEZIONE III- IL MULTICAMPUS

- art. 18 Consiglio di Campus
- art. 19 Consiglio di coordinamento dei Campus

(*) La numerazione delle proposizioni normative potrà subire modifiche in sede di completamento del testo statutario. Le parti mancanti verranno rese disponibili appena possibile.

PARTE I

PRINCIPI

Proposizioni normative al 17.05.2011

art. 1 PRINCIPI COSTITUTIVI

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e con la Magna Charta delle Università, è un'istituzione pubblica, autonoma, laica, pluralistica.
2. Finalità primarie dell'Ateneo sono la ricerca e la didattica, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento. Per la sua secolare identità di Studio generale, l'Ateneo riconosce pari dignità e opportunità a tutte le discipline che garantiscono la sua ricchezza scientifica e formativa. Anche in virtù della sua articolazione policentrica, l'Ateneo tutela e innova il suo patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla società.
3. Tali finalità primarie sono perseguite con il concorso responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutti i membri della comunità accademica: studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Valore preminente di riferimento per tutta la comunità è il rispetto dei diritti fondamentali della persona, che l'Ateneo si impegna a promuovere e a tutelare in ogni circostanza.
4. L'autonomia dell'Ateneo, principio ed espressione della comunità accademica, è normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.
5. La valutazione e il riconoscimento del merito e dell'eccellenza sono i criteri prioritari che orientano le scelte e le strategie culturali, finanziarie e organizzative dell'Ateneo, che intende in tal modo promuovere e premiare l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti da studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
6. L'Ateneo, consapevole della dimensione internazionale che gli appartiene per storia e vocazione, si impegna a consolidare e incrementare l'internazionalizzazione dei suoi programmi scientifici e formativi, favorendo la mobilità dei propri studiosi e studenti, nella volontà di misurarsi con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali internazionali.
7. Doveri dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società.

art. 2 PRINCIPI D'INDIRIZZO

2.1 Diritto allo studio

- a) L'Ateneo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si adopera perché il pieno esercizio del diritto allo studio non sia impedito da ostacoli di ordine economico e sociale e perché l'impegno e il merito siano costantemente riconosciuti e premiati.
- b) L'Ateneo si impegna a garantire ai propri studenti il massimo grado di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, tramite un costante dialogo sia con gli istituti di formazione secondaria superiore, sia con il mondo del lavoro e delle professioni, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei laureati e la loro capacità imprenditoriale.
- c) L'Ateneo, d'intesa con le amministrazioni locali e con le istituzioni, sia pubbliche che private, si impegna a realizzare iniziative concrete volte a migliorare le condizioni culturali, sociali e materiali degli studenti e a favorirne l'inserimento nelle comunità locali.
- d) L'Ateneo sollecita e valorizza sia i contributi dei singoli studenti, sia lo sviluppo di libere forme associative, che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali e che sanciscano la piena appartenenza degli studenti alla comunità universitaria.
- e) L'Ateneo assume come riferimento prioritario per la definizione dei regolamenti sulla didattica e gli studenti le indicazioni previste dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
- f) L'Università promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative, in accordo con gli enti pubblici e privati e con le associazioni operanti in tali ambiti.
- g) Per permettere agli studenti con disabilità la parità delle opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica, l'Ateneo si impegna a realizzare tutti gli interventi necessari a rimuovere le condizioni di svantaggio, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2.2 Libertà di insegnamento, di ricerca e di apprendimento

- a) L'Ateneo garantisce piena autonomia della ricerca e piena libertà di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi formativi, ai singoli professori e ricercatori e alle strutture scientifiche e didattiche di appartenenza e assicura agli studenti la massima libertà di apprendimento, in tutti i gradi della loro formazione.
- b) L'Ateneo, in conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto della pianificazione elaborata dalle strutture di appartenenza, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
- c) L'organizzazione dell'attività didattica, che comprende anche le decisioni concernenti il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti, è riservata all'autonomia delle strutture didattiche.
- d) L'Ateneo si impegna a far sì che a tutti coloro che svolgono attività di ricerca o attività didattica, con qualsivoglia tipo di contratto, siano riconosciute pari dignità ed equità di trattamento.

2.3 Personale dell'Ateneo

- a) L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacità e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte al riconoscimento dell'impegno e del merito.
- b) L'Ateneo favorisce la qualificazione professionale, l'aggiornamento e la formazione continua di tutto il personale.
- c) L'Ateneo promuove, a favore del personale, interventi e servizi atti a garantire il benessere lavorativo e la piena realizzazione individuale. Si adopera, anche tramite accordi con soggetti pubblici e privati, per facilitare l'accesso a servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi.
- d) L'Ateneo si impegna a far sì che a tutti coloro che svolgono attività gestionale, tecnica o amministrativa, con qualsivoglia tipo di contratto, sia riconosciuta pari dignità ed equità di trattamento.

2.4 Qualità e valutazione

- a) L'Ateneo adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.
- b) L'Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a promuovere il merito, a favorire il miglioramento della performance organizzativa e individuale e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico-amministrativo.
- c) L'Ateneo si avvale delle indagini e degli indirizzi formulati dal Nucleo di Valutazione al fine di verificare la qualità della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della formazione, il buon andamento dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse.

2.5 Internazionalizzazione

- a) L'Ateneo privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, l'adesione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti, l'accoglimento di studenti, ricercatori in formazione e docenti provenienti da altri Paesi.
- b) L'Ateneo si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative onde favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di ogni altro Stato.

2.6 Pari opportunità

- a) L'Ateneo si impegna ad assicurare il rispetto delle pari opportunità, anche di genere, nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera, così come in ogni altro aspetto della vita accademica.

- b) L'Ateneo si adopera perché la sensibilizzazione ai temi e ai problemi delle pari opportunità contribuisca a generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.

2.7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro

- a) L'Ateneo promuove il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e adotta strategie attive di tutela della salute psicofisica e della sicurezza lavorativa per migliorare la qualità complessiva delle condizioni di lavoro e delle attività svolte da chi opera in Ateneo.
- b) L'Ateneo si impegna a diffondere informazioni e buone pratiche per la salute e la sicurezza lavorativa, al fine di potenziare la cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale e agli studenti.

art. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

3.1 Finalità e requisiti generali

- a) L'organizzazione dell'Ateneo è finalizzata a garantire le condizioni ottimali per il raggiungimento delle finalità scientifiche e formative e per la completa realizzazione delle potenzialità dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
- b) Per conseguire tali finalità, l'Ateneo ritiene requisiti fondamentali della propria organizzazione: la distinzione tra indirizzo politico e gestione; la valorizzazione delle competenze; la trasparenza di procedure e atti; la massima accessibilità alle informazioni; la promozione di accordi programmatici con enti pubblici e privati.
- c) La richiesta e l'attuazione di processi di riorganizzazione nei metodi, nelle procedure e nelle strutture, così come i meccanismi di valutazione, sono vincolati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità fermi restando gli obiettivi di qualità perseguiti dall'Ateneo.

3.2 Valorizzazione delle competenze

- a) L'Ateneo garantisce e attua i principi di semplificazione e valorizzazione delle competenze, evitando duplicazioni di ruoli, strutture e funzioni, e adottando il principio di sussidiarietà nella definizione dei processi decisionali.
- b) L'Ateneo garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa e l'accessibilità delle informazioni, nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti. A tal fine l'Ateneo favorisce la certificazione di qualità e l'accreditamento delle sue strutture e delle attività collegate.

3.3 Trasparenza

- a) L'Ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunità universitaria e promuove l'apertura a tutti i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti telematici di comunicazione e di consultazione.
- b) L'Ateneo garantisce ai membri della comunità universitaria, secondo modalità da disciplinarsi con apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

- c) L'Ateneo, assicura pubblicità e trasparenza ai criteri utilizzati nella ripartizione delle risorse.

3.4 Accordi e rapporti con Enti pubblici e privati

- a) L'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma o intese specifiche con istituzioni ed enti pubblici e privati, che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità.
- b) L'Ateneo, nella sua articolazione policentrica, persegue la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio nel quale sono collocate le sue sedi.
- c) L'Ateneo riconosce, tutela e promuove la specificità del rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, garantendo un'adeguata organizzazione di didattica e ricerca in relazione con l'attività assistenziale.

Le attività assistenziali svolte dai professori e ricercatori universitari sono finalizzate all'assolvimento dei loro prioritari compiti istituzionali e didattici. Gli atti convenzionali tutelano la finalità istituzionale delle attività assistenziali svolte dal personale universitario, nel rispetto dei criteri di economicità e produttività applicati nella gestione delle strutture convenzionate. L'Ateneo assicura, d'intesa con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento o con altre Aziende convenzionate, l'attribuzione di compiti e responsabilità assistenziali a professori e ricercatori nel rispetto delle prerogative del loro stato giuridico e in coerenza con il principio della piena valorizzazione delle competenze assistenziali, didattiche e scientifiche.

3.5 Deleghe

- a) Le funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali dell'Ateneo e delle strutture, ivi comprese quelle delle sedi decentrate, sono delegabili secondo i principi indicati nello Statuto.
- b) Le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti nel caso degli organi collegiali. Riguardano oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici. Sono conferite per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'Organo delegante o, se più limitata, dell'Organo destinatario della delega. In costanza di delega, l'Organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca, adottata con le medesime formalità del conferimento.
- c) Le delibere di conferimento hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università.

PARTE II

ORGANI DI ATENEIO

Proposizioni normative al 17. 05. 2011

art. 4 RETTORE

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Ateneo e costituisce il vertice della relativa organizzazione. E' responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi collegiali di cui è componente in tale veste.
3. Spettano in particolare al Rettore le funzioni di:
 - a) indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
 - b) proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico, del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - c) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - d) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà;
 - e) nomina dei Pro-rettori in numero non superiore a 8, tra cui il Pro-rettore Vicario e il Pro-rettore alle Sedi decentrate;
 - f) autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse; autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri;
 - g) collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza, dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
 - h) iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore Generale.
4. Nei casi di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione. Spetta inoltre al Rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi.
5. Il Rettore rimane in carica sei anni accademici e il mandato non è rinnovabile.
6. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Le candidature, corredate da un minimo di 300 firme di aventi diritto al voto di

cui almeno 200 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno anteriore al primo giorno di votazione; la regolarità di esse è verificata da un'apposita Commissione elettorale.

7. Partecipano all'elezione diretta del Rettore i professori e i ricercatori. Partecipano altresì i componenti del Consiglio Studentesco e i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali delle Strutture in cui si articola l'Ateneo, nonché il personale tecnico amministrativo di ruolo a tempo indeterminato. L'elettorato attivo degli studenti e del personale tecnico-amministrativo di ruolo, ai fini del calcolo della partecipazione necessaria per la validità della prima votazione, è computato, per ciascuna delle due categorie, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo di professori e ricercatori. Il voto espresso dagli studenti e dal personale tecnico amministrativo è ponderato e conseguentemente calcolato, per ciascuna delle due categorie, nella misura del 15%.
8. Il Rettore è eletto alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

art. 4 bis PRORETTORI

1. Il ProRettore vicario, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni; partecipa altresì al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto⁽¹⁾.
2. Il ProRettore alle sedi decentrate partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto ⁽²⁾.
3. Gli altri ProRettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di delega, lo sostituiscono nelle materie loro attribuite quando disposto dal Rettore; possono altresì partecipare senza diritto di voto agli organi collegiali di Ateneo e agli altri organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata.
La disposizione del precedente periodo si applica comunque al ProRettore vicario e al ProRettore alle sedi decentrate.

⁽¹⁾⁽²⁾ La partecipazione del ProRettore vicario e del ProRettore alle sedi decentrate rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico è possibile solo senza diritto di voto, stante la previsione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. s) della legge 30 dicembre 2010, n. 240: <<divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; (...)>>.

art. 5 SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico è l'organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le Strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.
3. Spettano al Senato Accademico le funzioni di:
 - a) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - b) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
 - c) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi e strutture;
 - d) formulazione di parere sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - e) proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, di una mozione di sfiducia al Rettore, eletto secondo la disciplina del precedente articolo, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
 - f) approvazione del Regolamento Generale di Ateneo e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà;
 - g) predisposizione della relazione annuale sulla didattica e della relazione annuale sulla ricerca, tenendo conto dei dati relativi alle Strutture in cui si articola l'Ateneo e ai professori e ricercatori che ad esse afferiscono;
 - h) approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche di Statuto;
 - i) formulazione al Consiglio di Amministrazione del parere sulla attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
 - j) approvazione del Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e decisione, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni di esso che non siano di competenza del Collegio di Disciplina.
4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una volta sola.
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati:

- il Rettore, che lo presiede;
- 5 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti;
- 10 Direttori di Dipartimento, due per ogni Area scientifico-disciplinare, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;
- 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 eletti;
- 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

A garanzia della parità di accesso a tutte le cariche e ruoli senza alcuna discriminazione di genere, gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una di esse dovrà necessariamente riguardare un candidato di genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Le modalità e le procedure elettorali per attuare la sopra indicata composizione sono definite in un apposito regolamento sull'elezione del Senato Accademico, approvato dal Rettore, sentita una conferenza straordinaria dei Presidi e Direttori di Dipartimento, convocata subito dopo l'approvazione delle revisioni statutarie ai sensi della l. 30 dicembre 2010, n. 240. (Norma Transitoria)

art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria e del personale di Ateneo. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la massima efficienza e la massima qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
2. Spettano al Consiglio di Amministrazione le funzioni di:
 - a) approvazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, previa acquisizione di proposte e pareri da parte del Senato Accademico per le parti di sua competenza;
 - b) approvazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, nonché del bilancio sociale;
 - c) deliberazione in materia di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, di programmazione edilizia e relativi interventi attuativi;
 - d) approvazione, acquisito il parere del Senato accademico e della Consulta del Personale tecnico-amministrativo, della programmazione del personale tecnico-amministrativo;
 - e) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico, della programmazione del personale docente formulata sulla base degli obiettivi della programmazione triennale, mediante un'attenta valutazione della qualità scientifico-didattica delle strutture, dei singoli settori scientifico-disciplinari e tenendo in considerazione la natura policentrica dell'Ateneo. A questo fine l'attribuzione delle risorse per il personale docente ai Dipartimenti deve contenere la quota spettante alle diverse sedi territoriali;
 - f) approvazione, acquisite le proposte e il parere del Senato Accademico e previo parere del Consiglio degli Studenti, dell'attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
 - g) attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;
 - h) trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - i) approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità e, ove necessario, di quello di organizzazione dell'Ateneo;
 - j) conferimento, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, dell'incarico di Direttore Generale;
 - k) valutazione e approvazione della richiesta di copertura dei posti di professore e ricercatore avanzata da parte dei Dipartimenti, sentito il parere dei Consigli delle Scuole/Facoltà di riferimento, sulla base delle risorse ad essi attribuite da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;
 - l) approvazione delle proposte dei Dipartimenti di chiamata di professori e ricercatori;
 - m) espressione al Senato Accademico del parere sulle modifiche di Statuto;
 - n) deliberazione, previo parere del Senato Accademico, dell'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, stabilendo il relativo trattamento economico;
 - o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi, sentito ove

necessario il parere vincolante del Consiglio di Coordinamento dei Campus, come previsto all'art.19 del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni solari. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni solari. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, così individuati:
 - il Rettore, che lo presiede;
 - 2 rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti;
 - 5 membri interni, nominati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo. A tal fine, il Senato Accademico procede alla nomina sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa di candidati viene individuata da un Comitato di Selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal Rettore e 2 interni nominati dal Senato, tutti non componenti del medesimo.
 - 3 membri esterni, nominati dal Senato Accademico. A tal fine lo stesso Comitato di Selezione sopra indicato individua una rosa di 6 candidati. All'interno di tale rosa, il Rettore, la Consulta del Personale tecnico-amministrativo e la Consulta d'Ateneo individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico. Tali membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti; non devono altresì essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Università di Bologna né devono ricoprire o aver ricoperto cariche politico-elettive o di nomina politica nei tre anni che precedono la nomina.

Le candidature per i 5 membri interni e i 3 membri esterni, che dovranno essere individuate tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare, tra gli 8 membri nominati dal Senato Accademico, devono essere presenti almeno 2 donne e almeno 2 uomini.

art. 7 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In fase di elaborazione

art. 8 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.
2. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, e opera in conformità alle disposizioni ivi contenute.
3. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore sentito il Senato Accademico ed è composto da un numero di membri tra i 5 e i 7, tra cui un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La maggioranza dei membri del Nucleo di Valutazione deve essere esterna all'Ateneo. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il presidente del Nucleo è nominato dal Rettore ed è esterno all'Ateneo. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni (il rappresentante degli studenti dura in carica due anni). Di norma il mandato è rinnovabile per una sola volta.

art. 9 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
2. In particolare, spetta al Direttore Generale:
 - a) coadiuvare il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con il piano strategico di Ateneo, nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e curare l'esecuzione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo;
 - b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonché dirigere, coordinare e controllare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
 - c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;
 - d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;
 - e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; collaborare a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
 - f) sovrintendere all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente;
 - h) proporre al Consiglio di Amministrazione sia il Piano triennale della Performance organizzativa dell'Ateneo sia la relazione annuale a consuntivo, sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.
4. La valutazione annuale della performance del Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore.
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale, o suo delegato, partecipa altresì alla Consulta d'Ateneo assicurandone la Segreteria.

ORGANI AUSILIARI

Proposizioni normative al 17. 05. 2011

art. 10 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da trentatré membri eletti secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento. Il regolamento assicura che del Consiglio degli studenti faccia parte un'adequata rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata.
2. Il Consiglio degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione secondo le modalità descritte nel regolamento di cui al primo comma del presente articolo. I citati rappresentanti durano in carica quanto il Consiglio degli Studenti medesimo. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione sono fra loro incompatibili.
3. Il Consiglio degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti nella Consulta Regionale per il Diritto allo Studio (art. 6 comma 2 L.R. 15/2007) secondo le modalità descritte nel regolamento di cui al primo comma del presente articolo. I citati rappresentanti durano in carica quanto il Consiglio degli Studenti medesimo.
4. Il Consiglio degli Studenti è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni.
5. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:
 - a) piano strategico d'Ateneo;
 - b) bilancio di previsione e consuntivo d'Ateneo;
 - c) Regolamento Generale d'Ateneo, Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del tutorato, Regolamento di cui primo comma del presente articolo;
 - d) attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
 - e) programmazione annuale degli interventi di diritto allo studio e servizi agli studenti.
 - f) determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;
 - g) ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
6. Il Consiglio degli Studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
7. I pareri di cui al comma 5 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.
8. L'Università garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
9. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

art. 11 CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e delle materie affidate alla contrattazione collettiva.
2. A questo fine la Consulta del personale tecnico-amministrativo:
 - a) esprime parere in merito al piano triennale di programmazione dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 - b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico-amministrativo;
 - c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo;
 - d) esprime parere sul Regolamento Generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 - e) designa un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del presente Statuto.
3. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da 24 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, tenendo conto della necessità di rappresentare in modo adeguato sia la struttura policentrica dell'Ateneo sia le differenziazioni organizzative e professionali al suo interno.
4. L'appartenenza alla Consulta risulta incompatibile con la posizione di Direttore Generale e di membro del Senato Accademico, nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso.
5. Il mandato della Consulta dura tre anni. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente. La Consulta viene convocata almeno due volte anno. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta.
6. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del testo della proposta.
7. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, salvo le incompatibilità di cui al comma 4 del presente articolo.

art. 12 CONSULTA DI ATENEO

1. La Consulta di Ateneo è l'organismo di consultazione dei soggetti e delle istituzioni che concorrono a sviluppare e sostenere le attività dell'Ateneo.
2. La Consulta esprime pareri sul Piano strategico e sul Programma triennale di sviluppo dell'Ateneo e formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e verificare gli effetti sociali e territoriali delle attività istituzionali dell'Ateneo.
3. La Consulta è presieduta dal Rettore e viene convocata almeno due volte l'anno. Partecipa alla Consulta il Direttore Generale o suo delegato, che ne assicura la Segreteria. La composizione della Consulta è approvata dal Senato Accademico su proposta del Rettore.

art. 13 IL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' e LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Viene istituito il Comitato unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro ai sensi di legge (L. 4.XI.2010, n.183, art.21, comma 4). Esso promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, lingua, origine etnica, disabilità, religione e controlla affinché non siano intraprese azioni di vessazione, nell'ambito dell'Università, assicurando anche sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni nel luogo di lavoro. Le modalità di composizione e formazione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale, contrattualizzato o in regime di diritto pubblico, dell'Università ed è stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. In considerazione della necessità di rafforzare la diffusione della cultura delle pari opportunità e di genere e di promuovere studi, ricerche e attività di formazione in tale ambito, secondo una prospettiva interdisciplinare, viene altresì istituita una Commissione Pari Opportunità. Essa è costituita da rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, individuate secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

PARTE III

STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Proposizioni normative al 17. 05. 2011

art. 14 DIPARTIMENTI

1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento fa riferimento ad almeno una Scuola/Facoltà.
2. I Dipartimenti:
 - a) istituiscono eventualmente unità organizzative funzionali o territoriali coordinate da un Responsabile, il cui ordinamento è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che conferisce loro autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento; possono altresì concorrere all'istituzione o aderire a strutture interdipartimentali;
 - b) approvano un piano della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica le disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c) approvano, per le parti di propria competenza e trasmettono alle Scuole/Facoltà di riferimento un piano triennale della didattica, in coerenza con il Piano strategico di Ateneo;
 - d) propongono alle Scuole/Facoltà di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
 - e) deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica. Al riguardo la Scuola/Facoltà di riferimento può chiedere il riesame di quanto deliberato dal Dipartimento;
 - f) concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole/Facoltà;
 - g) definiscono criteri di autovalutazione in coerenza con gli indirizzi dell'Osservatorio della Ricerca, rendono pubblici i risultati della valutazione e predispongono un rapporto annuale di autovalutazione;
 - h) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, nel rispetto della proporzione di professori e ricercatori incardinati presso le diverse sedi decentrate al momento della richiesta stessa. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e previo parere obbligatorio delle Scuole/Facoltà di riferimento. I Dipartimenti formulano altresì richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;
 - i) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un minimo di 50 professori e ricercatori. In considerazione dell'assetto policentrico dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per l'istituzione di Dipartimenti presso le sedi decentrate. I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo.
4. L'elenco dei Dipartimenti e dei relativi settori scientifico-disciplinari, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Senato Accademico. Tale regolamento:
 - richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - contiene precisazioni in merito alla composizione del Consiglio e della Giunta, nonché alle modalità di elezione dei loro membri;
 - definisce l'eventuale articolazione in unità organizzative funzionali e/o territoriali;
 - può contenere inoltre ogni altra indicazione relativa allo svolgimento delle procedure e delle attività di competenza del Dipartimento.

art. 15 ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - dai professori e dai ricercatori in esso incardinati;
 - dal Responsabile amministrativo-gestionale;
 - da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori;
 - da rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei professori e ricercatori;
 - da rappresentanti degli assegnisti di ricerca in numero non inferiore a 2 e non superiore a 4.

Tra i rappresentanti degli studenti non meno di 2 e non più di 4 debbono essere studenti del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore. Ne è segretario il Responsabile amministrativo-gestionale della struttura.

3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, il bilancio, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e

ricercatori, le proposte alle Scuole/Facoltà di riferimento sulla regolamentazione dei Corsi di Studio, il rapporto di autovalutazione, le proposte di attivazione e disattivazione di unità organizzative funzionali e/o territoriali e il Regolamento del Dipartimento.

4. Il Direttore è di norma un professore ordinario incardinato nel Dipartimento, resta in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. Nomina un Vice-direttore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Direttore è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, indirizza il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del Regolamento di organizzazione, sovrintende all'attività di ricerca, curandone la valutazione, e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.
6. La Giunta è composta da:
 - il Direttore, che la presiede;
 - il Vice-direttore;
 - i responsabili delle unità organizzative territoriali delle sedi dell'Alma Mater, ove presenti;
 - il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - un minimo di 6 fino a un massimo di 12 professori e ricercatori, con composizione paritaria tra le fasce e tale da garantire la rappresentanza dei professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - un minimo di 2 fino a un massimo di 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - un minimo di 2 fino a un massimo di 3 studenti eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento;
 - un rappresentante degli assegnisti di ricerca.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato alle singole componenti. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.

7. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento.

art. 16 SCUOLE/FACOLTA'

1. Le Scuole/Facoltà sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività di formazione dell'Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione e gestione dell'offerta formativa di riferimento, nonché di supporto necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.
2. Le Scuole/Facoltà si articolano su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio di competenza.
3. Ogni Scuola/Facoltà si dota di un proprio Regolamento nel quale, tra l'altro, vengono stabilite le responsabilità dei Dipartimenti per l'attivazione annuale dei Corsi di Studio. Ogni Scuola/Facoltà si dota altresì, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti afferenti, di un piano triennale che definisce le responsabilità e le procedure gestionali delle attività didattiche di ogni singolo Corso di Studio di competenza, le attività di supporto amministrativo e di gestione dei servizi.
4. Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale spetta alla Scuola/Facoltà, sulla base del Piano Strategico di Ateneo:
 - a) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
 - b) esprimere parere obbligatorio sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) confermare l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti afferenti. Con deliberazione motivata le Scuole/Facoltà possono chiedere ai Dipartimenti la modifica di quanto da essi proposto;
 - d) coordinare, in accordo con i Dipartimenti afferenti, le attività relative al terzo ciclo;
 - e) approvare una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti.
5. L'elenco delle Scuole/Facoltà, delle relative classi di studio di pertinenza e dei Dipartimenti di riferimento, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, sulla base di documentate richieste dei Dipartimenti interessati e in relazione alla rilevanza del numero degli insegnamenti di pertinenza all'interno di più di una Scuola/Facoltà, può determinare che tali Dipartimenti afferiscano a più di una Scuola/Facoltà, fissandone l'afferenza primaria.

art. 17 ORGANI DELLE SCUOLE

1. Sono organi delle Scuole/Facoltà il Presidente e il Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola/Facoltà dura in carica tre anni ed è composto da:
 - il Presidente;
 - i Direttori di tutti i Dipartimenti afferenti;
 - il Responsabile amministrativo-gestionale della Scuola/Facoltà;
 - un numero di professori e ricercatori componenti di ciascun Dipartimento primariamente afferente pari all'8% del loro numero totale, di cui la metà devono essere, ove possibile, Coordinatori di Corso di Studio, mentre gli altri devono essere membri della Giunta;
 - da una rappresentanza degli studenti afferenti alla Scuola/Facoltà pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio;
 - da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale afferente alla Scuola/Facoltà e ai Dipartimenti a essa primariamente afferenti.

Nel caso di Unità Organizzativa Territoriale, il Responsabile di detta unità fa parte di diritto della rappresentanza del Dipartimento nel Consiglio della Scuola e si procede all'elezione per la rappresentanza residua.

3. Il Presidente è di norma un professore ordinario designato dal Rettore. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il Presidente della Scuola/Facoltà ha il compito primario di sovrintendere all'attuazione delle decisioni del Consiglio della Scuola/Facoltà ed è responsabile verso gli Organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola/Facoltà. Al fine di un miglior coordinamento delle attività didattiche può affidare a membri del Consiglio, che non siano Coordinatori di Corsi di Studio, la responsabilità di sovrintendere alle attività di gruppi di Corsi di Studio affini, affinché lo coadiuvino nei suoi compiti operativi; al tempo stesso può nominare Vicepresidenti per coordinare le attività di sedi territoriali caratterizzate dalla presenza di un numero significativo di docenti incardinati e studenti.
5. Nelle fattispecie di cui all'art. 16, comma 6 e sulla base di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, i Direttori dei Dipartimenti che abbiano riferimento in più di una Scuola/Facoltà fanno parte dei Consigli di tutte le Scuole/Facoltà di riferimento.
6. Presso ogni Scuola/Facoltà è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento della Scuola/Facoltà nel rispetto di una equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche.

7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Scuola/Facoltà o da suo delegato. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Responsabile amministrativo-gestionale della Scuola/Facoltà o suo delegato.
8. La Commissione ha il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri obbligatori sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica. La Commissione propone modalità di allocazione alle strutture dei contributi studenteschi per i servizi agli studenti e per lo svolgimento dell'attività didattica.
9. La Commissione redige una relazione annuale sulle attività, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti di riferimento. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nel Regolamento didattico d'Ateneo.

IL MULTICAMPUS

PREMESSA CHE NON COSTITUISCE PARTE DELLO STATUTO

L'assetto policentrico di seguito proposto risulta coerente con l'obiettivo generale di perfezionare le esperienze di insediamento universitario che si siano rivelate positive, e di assicurare alle sedi decentrate le condizioni per svolgere in modo efficace e coordinato le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze focalizzate sui vari contesti territoriali.

A tal fine ciascuna sede potrà godere di una propria autonomia istituzionale e organizzativa nel gestire le risorse assegnate dagli Organi Accademici per:

- rafforzare la propria identità culturale e specificità didattica e scientifica, in coerenza con la vocazione dei rispettivi territori;*
- assicurare l'efficiente uso delle risorse;*
- garantire la qualità dei servizi rivolti agli studenti.*

Il rafforzamento delle vocazioni scientifiche e didattiche di ciascuna sede potrà essere facilitato da un agile assetto organizzativo, gestito in relativa autonomia, riconoscibile sia negli assetti istituzionali sia nelle strutture amministrative e in grado di migliorare la capacità di attrazione non solo degli studenti, ma anche di professori e ricercatori al fine di potenziare il radicamento dell'Alma Mater nelle diverse sedi.

L'assetto proposto si fonda su diversi elementi caratterizzanti:

- a) la presenza di Dipartimenti autonomi;*
- b) la presenza di Unità Organizzative Territoriali dei Dipartimenti, dotate di autonomia nella gestione delle risorse (Dipartimenti multicampus);*
- c) la presenza di Scuole/Facoltà articolate su più sedi e dotate di autonomia organizzativa (Scuole multicampus);*
- d) l'adeguata presenza negli organi collegiali dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà di professori e ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti con sede di servizio o di iscrizione presso le sedi decentrate;*
- e) la definizione di criteri di allocazione delle risorse proporzionali alla consistenza delle risorse impegnate nelle sedi decentrate;*
- f) la creazione di un organismo di coordinamento dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà presenti in ciascuna sede;*
- g) la creazione di un organismo di coordinamento inter-sede;*
- h) l'impegno dell'Ateneo a mantenere il personale nelle attuali sedi di servizio.*

Si segnala inoltre l'istituzione di un nuovo organo denominato Consulta di Ateneo (vedi art. 12 del presente Statuto), organismo di consultazione dei soggetti e delle istituzioni che concorrono a sviluppare e sostenere le attività dell'Ateneo, di cui saranno chiamati a far parte i rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni locali.

All'interno dell'assetto sopra descritto, l'Ateneo intende assumere i seguenti impegni volti a rafforzare i caratteri di specificità delle attività di ricerca e formazione connessi alla definizione di nuovi profili culturali, scientifici e professionali coerenti con le vocazioni territoriali.

1. **Accordo di Programma Pluriennale con il Ministero**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 240/2010. All'interno di tale Accordo:

a) ***l'Ateneo*** si impegna a:

- *mantenere le realtà consolidate e privilegiare progressivamente - anche con interventi di razionalizzazione - alcune aree di attività didattiche e di ricerca tipiche di ciascuna sede, che valorizzino al meglio le esperienze dei professori e dei ricercatori;*
- *potenziare le connessioni con le esigenze territoriali attraverso il ricorso a piani programmatici di medio periodo, da stipularsi con la Regione (si veda sotto) e con gli Enti locali e di sostegno;*
- *favorire l'interscambio con il sistema produttivo per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze, attraverso forme anche sperimentali di collaborazione con il mondo produttivo;*
- *conferire, nella programmazione triennale del personale, almeno il 20% delle risorse a favore delle sedi decentrate;*

b) ***il Ministero***, a riconoscimento della piena riuscita e del carattere innovativo del decentramento nonché delle grandi economie derivanti dalla mancata costituzione di un ateneo di medie dimensioni, si impegna a:

- *rendere possibile la costituzione di Dipartimenti anche con un numero di incardinati inferiore al minimo di legge;*
- *cofinanziare, con adeguate risorse, il consolidamento delle iniziative più innovative in ambito didattico, di servizi agli studenti e di collaborazione con il mondo produttivo, per favorire una formazione orientata alle esigenze delle nuove professionalità e del mondo del lavoro.*

2. **Accordo di programma pluriennale con la Regione Emilia-Romagna**, all'interno del quale:

a) ***l'Ateneo*** si impegna a:

- *confermare e consolidare le esperienze più riuscite e più significative mediante investimenti di risorse umane, strutturali e finanziarie che valorizzino le specificità di ciascuna sede;*
- *potenziare gli investimenti per le strutture di ricerca (Dipartimenti e Unità Organizzative Territoriali) e per i Centri interdipartimentali per la ricerca industriale (CIRI) anche in relazione all'VIII Programma Quadro della UE.*

b) ***la Regione*** si impegna a:

- *investire risorse nelle strutture e nei servizi delle sedi decentrate in grado di rafforzare le loro singole vocazioni;*
- *sostenere la realizzazione di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico per incrementare il livello di innovazione delle imprese in collaborazione con i Centri interdipartimentali per la ricerca industriale nelle sedi decentrate;*
- *incentivare un maggior raccordo e una più qualificata presenza di ricercatori e dottorati nelle imprese, anche in relazione all'VIII Programma Quadro della UE.*

art. 18 CONSIGLIO DI CAMPUS

1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini è costituito un Consiglio di Campus per il coordinamento organizzativo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dalle Scuole/Facoltà e dai Dipartimenti in ciascuna delle sedi decentrate.

2. Il Consiglio di Campus è composto da:

- i Direttori dei Dipartimenti in sede decentrata;
- i responsabili delle Unità Organizzative Territoriali dei Dipartimenti attivate in sede decentrata;
- i Presidenti delle Scuole/Facoltà o i Vicepresidenti responsabili delle sezioni attivate presso la sede decentrata o delegati dei Presidenti in assenza di Vicepresidente;
- una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
- un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
- il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus che assume le funzioni di Segretario.

Il Consiglio è presieduto da un Coordinatore designato dal Rettore tra i professori ordinari membri del Consiglio stesso.

I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo sono eletti secondo modalità definite dal Regolamento d'Ateneo e dal Regolamento dei Campus.

3. Il Consiglio di Campus dura in carica tre anni.

4. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il proprio funzionamento nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Campus anche la gestione delle risorse trasferite dalle Scuole/Facoltà e dai Dipartimenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di sua competenza.

I Campus possono comunque reperire autonomamente risorse esterne, fermo restando che le risorse per le attività didattiche o di ricerca devono prioritariamente essere trasferite alle Scuole/Facoltà e ai Dipartimenti di competenza.

5. Sono compiti del Consiglio di Campus:

- a) approvare la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse attribuite;
- b) approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, dei servizi agli studenti e di diritto allo studio;
- c) esprimere parere sul piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti la sede;
- d) esprimere parere obbligatorio sui profili inerenti l'assetto macro-organizzativo dell'amministrazione generale preposta al supporto delle Scuole/Facoltà e dei Dipartimenti attivi presso la sede.

art. 19 CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS

1. Il Consiglio di coordinamento dei Campus è composto dal Prorettore alle sedi decentrate che lo presiede, dai coordinatori dei Consigli di Campus, da un rappresentante degli studenti eletto tra i loro rappresentanti nei Consigli di Campus, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra i rappresentanti di tale personale nei Consigli di Campus, dai Responsabili amministrativo-gestionali dei Campus e da un rappresentante degli Enti locali o degli Enti di sostegno di ciascuna delle sedi decentrate. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo sono eletti secondo modalità definite dal Regolamento di Ateneo e dai Regolamenti dei Campus.
2. Spetta al Consiglio di Coordinamento dei Campus:
 - esprimere pareri e formulare proposte inerenti l'offerta formativa e la ricerca al fine di specificare e potenziare l'identità culturale, scientifica e didattica delle singole sedi;
 - verificare la qualità dei servizi di supporto alla didattica e dei servizi agli studenti in relazione alle risorse assegnate;
 - esprimere parere vincolante sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori tra la sede di Bologna e le sedi decentrate;
 - istruire e proporre piani e accordi di programma con Enti esterni finalizzati allo sviluppo delle sedi decentrate;
 - fornire parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'assetto organizzativo dei singoli Campus.